



## STATUTO

### "SOSESI - Sorriso Serenità Sicurezza"

#### **Denominazione - Sede - Scopo - Simbolo**

**Art.1** - E' costituita, ai sensi dell'art. 49 della Costituzione italiana e delle norme del Codice Civile, un'associazione di carattere politico e culturale denominata

#### **"SOSESI - Sorriso Serenità Sicurezza"**

abbreviabile anche in "SOSESI", senza vincoli di individuazione grafica (maiuscola o minuscola) nè di interpunzione.

**Art.2** - L'associazione ha sede in Cuneo, Frazione Madonna dell'Olmo, Via Bra n.1.

**Art.3** - L'associazione è costituita a tempo indeterminato e potrà essere sciolta con deliberazione dell'assemblea nei termini e con le maggioranze previsti dalla legge.

**Art.4** - L'associazione non ha fini di lucro; essa si prefigge lo scopo di realizzare un movimento politico nazionale, indipendente ed autonomo, in grado di proporsi come luogo di partecipazione, di elaborazione, di proposta e di confronto democratico su tematiche di interesse generale e sociale, riconoscendo come proprio il diritto costituzionale dei cittadini a determinare la politica nazionale.

Essa riconosce quali propri principi ispiratori e valori fondanti da perseguire:

- \* la cultura cattolica della solidarietà sociale e familiare, dell'equità sociale e del buon governo;
- \* la giustizia sociale e la tutela dei diritti civili, soprattutto delle persone più deboli e disagiate;



\* la promozione dello sviluppo sociale e del lavoro contro l'austerità passiva per riportare l'Italia agli onori del 1960, dove con il lavoro ed il buon governo degli italiani la Lira fu premiata come moneta più stabile, facendo tornare agli italiani, dopo 53 anni, il coraggio e l'entusiasmo di quegli anni e valorizzando tutto il sapere che abbiamo sul FARE di tanti SENIOR e MAGISTER per formare i giovani e dar loro un futuro;

\* la tutela e salvaguardia della natura e dell'ambiente in ogni sua forma, quale risorsa fondamentale attraverso la promozione di tutte le fonti di energia pulita e rinnovabile per favorire uno sviluppo ecosostenibile;

\* la promozione e la salvaguardia degli animali da compagnia, importanti per lo sviluppo, la crescita e la serenità della persona umana;

\* la tutela della dignità morale della persona promuovendo l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione;

\* la tutela dei valori di libertà, legalità, giustizia ed uguaglianza tra i popoli.

Essa può concorrere alle competizioni politiche, elettorali e referendarie a qualsiasi livello, anche raggruppandosi con altre forze politiche, sociali e culturali che ne condividano principi ispiratori ed ideali fondanti.

Gli eletti eserciteranno le funzioni in piena autonomia senza alcun vincolo di mandato.

**Art.5** - Il simbolo è costituito da un ottagono di colore verde lungo il perimetro e progressivamente degradante verso il centro in colore bianco, all'interno del quale si contiene:

\* al centro: una colomba di colore rosso sfumato, sovrastata dalla scritta "SOSESI" in carattere maiuscolo e colore nero;



\* nella parte inferiore: la scritta "**SORRISO**SERENITÀ**SICUREZZA**" in carattere maiuscolo e colore nero con le prime due lettere delle parole SORRISO SERENITÀ e SICUREZZA evidenziate in grassetto.

Detto **simbolo** si allega al presente atto sotto la lettera "**A**" con dispensa dal darne lettura avutane dai componenti.

### **Associati - Diritti ed Obblighi**

**Art.6** - All'associazione possono aderire ed iscriversi tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che ne condividono gli ideali e le finalità.

Sono iscritte le persone la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio Direttivo e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota associativa annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.

**Art.7** - Ciascun associato ha diritto di partecipare attivamente alla vita ed allo sviluppo dell'associazione.

Egli ha il dovere di rispettare le norme di legge, nonché quelle stabilite dal presente statuto e gli eventuali regolamenti che venissero emanati dal Consiglio Direttivo.

**Art.8** – La qualità di iscritto si perde per dimissioni in forma scritta, decesso od esclusione.

Gli iscritti che non avranno presentato le loro dimissioni con comunicazione scritta da inviarsi, anche tramite posta elettronica, al Consiglio Direttivo dell'associazione nella persona del Presidente Nazionale pro tempore, entro il 31 ottobre di ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo.



L'esclusione dell'associato può essere deliberata dal Consiglio Direttivo qualora:

- \* la persona dell'associato e/o la sua attività non presentino più i requisiti richiesti per l'ammissione, ovvero
- \* l'associato si renda moroso nel pagamento della quota associativa, ovvero
- \* l'associato non rispetti le norme di legge e di regolamento ovvero quelle previste dal presente statuto;
- \* l'associato sia stato condannato in via definitiva ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici.

## **Organi**

**Art.9** – Sono organi dell'associazione:

1. l'Assemblea;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente Nazionale ed il Vice Presidente Nazionale;
4. il Segretario amministrativo;
5. il Collegio dei Revisori dei conti;
6. la Commissione di Garanzia.

### **Art.10 - L'Assemblea.**

L'Assemblea è l'organo di rappresentanza di tutti gli iscritti.

La prima Assemblea è convocata e formata dai soci fondatori che procedono all'elezione degli organi statutari, fatte salve le nomine effettuate in sede di costituzione.

Sono soci fondatori coloro che sottoscrivono l'atto costitutivo.



L'Assemblea si riunisce ordinariamente ogni anno nel territorio nazionale in luogo e data stabiliti dal Presidente Nazionale, oppure straordinariamente, su richiesta della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o di almeno 1/10 (un decimo) degli iscritti.

L'Assemblea elegge il Presidente Nazionale, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti, la Commissione di Garanzia, fatte salve le nomine effettuate in sede di costituzione.

Partecipano all'assemblea, con diritto di parola e di voto, i delegati dei Circoli eventualmente presenti sul territorio.

L'Assemblea si riunisce mediante convocazione da pubblicarsi almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza sul sito dell'associazione: [www.sosesi.org](http://www.sosesi.org) ed invio nel medesimo termine, anche tramite posta elettronica, dell'avviso di convocazione ai Circoli eventualmente presenti sul territorio.

L'Assemblea delibera sul bilancio preventivo e consuntivo, sugli indirizzi dell'associazione e su quanto ad essa demandato per legge.

Per la costituzione legale dell'assemblea e per la validità delle sue deliberazioni è necessario l'intervento di tanti associati che rappresentino almeno il 50% (cinquanta per cento) degli iscritti.

Non raggiungendo questo numero di voti, la sessione è rimandata a non più di 30 (trenta) giorni dalla prima convocazione; nella seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati; la data di questa sessione può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima.

L'assemblea delibera a maggioranza di voti degli associati presenti o rappresentati mediante regolare delega scritta ad altro associato.



Per la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto valgono le maggioranze di cui ai commi precedenti, mentre per lo scioglimento dell'associazione si applica l'art.21 ultimo comma del Codice Civile.

Sono fatte salve eventuali diverse maggioranze previste da inderogabili norme di legge.

#### **Art.11 - Il Consiglio Direttivo.**

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) componenti eletti dall'Assemblea ogni cinque anni, la quale ne determina anche di volta in volta il numero dei componenti.

Il Consiglio Direttivo elegge il Segretario amministrativo su proposta del Presidente Nazionale.

Il Consiglio Direttivo stabilisce la quota associativa di adesione annuale.

Il Consiglio Direttivo, su indicazioni del Presidente Nazionale, definisce il programma e la linea politica ed attua le linee operative approvate dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo approva la proposta del bilancio preventivo e consuntivo da portare all'approvazione dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo autorizza la partecipazione di suoi candidati alle competizioni elettorali ad ogni livello territoriale, mediante ratifica delle decisioni assunte in tal senso dal Presidente Nazionale.

Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente Nazionale, delibera l'apertura dei Circoli sul territorio e la nomina del responsabile.

Il Consiglio Direttivo verifica la rispondenza alle norme statutarie dell'attività dei Circoli ad ogni livello territoriale assumendo, su proposta del Presidente Nazionale, ogni provvedimento, compreso il commissariamento, utile ad assicurare la partecipazione degli iscritti, dei simpatizzanti e degli elettori.



Nel caso in cui, a seguito di dimissioni o decadenza, il numero dei componenti il Direttivo sia inferiore alla metà più uno, il Consiglio Direttivo decade automaticamente ed il Presidente deve convocare, entro novanta giorni, l'Assemblea.

In caso di dimissioni o di decadenza del Presidente Nazionale, l'Assemblea è convocata dal Vice Presidente Nazionale, sempre entro novanta giorni.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente Nazionale lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno rispettivamente per deliberare in ordine al bilancio consuntivo ed a quello preventivo ed all'ammontare della quota associativa.

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente Nazionale con un preavviso minimo di 3 (tre) giorni con comunicazione scritta, anche a mezzo di posta elettronica.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente Nazionale, in sua assenza dal Vice Presidente Nazionale, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

### **Art.12 - Il Presidente Nazionale**

Il Presidente Nazionale ha la rappresentanza legale e politica dell'associazione per tutti gli atti ed operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, senza limitazione alcuna.

Dura in carica 5 (cinque) anni ed è rieleggibile.



Egli è componente del Consiglio Direttivo con diritto di voto.

Il Presidente Nazionale è titolare del simbolo, della denominazione associativa, del sito internet [www.sosesi.org](http://www.sosesi.org) e ne autorizza l'utilizzo.

Il Presidente Nazionale convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo. Nei casi di controversia tra iscritti, convoca la Commissione di Garanzia.

Il Presidente Nazionale attua sul territorio le indicazioni, politiche e non, emerse nell'Assemblea e le decisioni del Consiglio Direttivo.

Il Presidente Nazionale nomina il Vice Presidente Nazionale e propone al Consiglio Direttivo la nomina del Segretario amministrativo.

Nomina inoltre i responsabili dei Circoli territoriali che si costituiscono sul territorio.

In caso di dimissioni o decadenza, gli succede il Vice Presidente Nazionale che ha il compito di convocare, entro 60 (sessanta) giorni, l'Assemblea.

### **Art.13 - Il Segretario amministrativo.**

Il Segretario amministrativo è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente Nazionale.

Il Segretario amministrativo svolge e coordina le attività necessarie alla gestione dell'associazione ed è responsabile del buon andamento e della regolarità della gestione finanziaria, patrimoniale ed amministrativa.

Egli ha facoltà di compiere operazioni bancarie, effettuare pagamenti ed incassare crediti, nonché riscuotere i contributi pubblici e privati consentiti dalla legge.

Il Segretario amministrativo predispone i rendiconti previsti dalla legge.





#### **Art.14 - Il Collegio dei Revisori dei conti.**

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri eletti dall'Assemblea. I componenti restano in carica 5 (cinque) anni e sono rieleggibili.

Spettano al Collegio dei Revisori dei conti tutte le competenze previste dalla legge.

I componenti il Collegio dei Revisori dei conti eleggono tra loro il Presidente.

#### **Art.15 - La Commissione di Garanzia**

La Commissione di Garanzia è composta da 3 (tre) persone nominate dall'Assemblea.

I componenti la Commissione eleggono tra loro il Presidente.

La Commissione di Garanzia si riunisce, su convocazione del Presidente Nazionale, ogni volta che sorgano controversie tra gli iscritti e tra questi e l'associazione e con i suoi Organi.

La condizione di componente la Commissione di Garanzia è incompatibile con qualsiasi incarico interno all'associazione, a qualsiasi partito o movimento politico ed a qualsiasi carica elettiva o amministrativa.

Le controversie saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla legge e con l'esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza della Commissione di Garanzia e la sua decisione sarà inappellabile.

#### **Art.16 - I Circoli territoriali.**

I cittadini che ritengono di promuovere i principi e le iniziative dell'associazione sul loro territorio possono chiedere al Presidente Nazionale l'autorizzazione ad aprire un Circolo per attivisti.

Per la costituzione di un Circolo è necessario un numero minimo di 15 (quindici) aderenti ed è possibile costituire più Circoli nel medesimo ambito territoriale.



Ricevuta l'autorizzazione, la persona nominata dal Presidente Nazionale responsabile del Circolo può procedere all'apertura della sede e all'acquisizione delle adesioni.

L'affiliazione del Circolo, con il conseguente utilizzo del simbolo, comporta l'accettazione della linea politica deliberata dagli Organi associativi.

Coloro che aderiscono all'associazione possono associarsi per svolgere attività politica locale.

Il Circolo affiliato si impegna a versare ogni anno al Consiglio Direttivo nazionale un contributo fissato dal Consiglio Direttivo nazionale stesso.

L'affiliazione del Circolo può essere revocata, con procedimento disciplinare deliberato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente Nazionale, nei casi di mancato rispetto delle norme di legge e di regolamento ovvero dei doveri ed obblighi previsti nel presente Statuto.

Contro tale provvedimento si può ricorrere alla Commissione di Garanzia.

La revoca dell'affiliazione determina l'immediata decadenza dal diritto di uso della denominazione e del simbolo associativo.

#### **Art.17 - Fondo Comune e finanziamenti**

Per l'attuazione dei suoi scopi e per lo svolgimento delle attività sociali, l'associazione si avvale di un Fondo Comune costituito da:

1. quote associative versate dagli iscritti;
2. quote associative versate dai Circoli;
3. contributi volontari di iscritti e di terzi;
4. contributi degli eletti alle assemblee rappresentative;
5. contributi politici;
6. sottoscrizioni pubbliche ed ogni altra attività ammessa dalla legge;



7. eventuali proventi derivanti dalle iniziative promosse.

Ogni fine anno verrà elaborata una relazione che sarà pubblicata sul sito dell'associazione in cui saranno riportate le attività finanziarie con le somme ricevute e gli importi spesi per ciascuna iniziativa.

Nessun compenso è dovuto a coloro che ricoprono incarichi associativi, salvo il rimborso delle spese eventualmente sostenute, che siano preventivamente autorizzate ed in ogni caso debitamente documentate.

#### **Art.18 - Autonomia e responsabilità**

Ad ogni livello territoriale, l'associazione ha piena autonomia e responsabilità patrimoniale, finanziaria e gestionale.

La gestione amministrativa è affidata al Segretario amministrativo che deve essere nominato ad ogni livello organizzativo e territoriale dell'associazione.

La rappresentanza legale spetta al responsabile di ogni livello organizzativo e territoriale dell'associazione.

#### **Art.19 - Esercizio sociale**

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

#### **Art. 20 - Scioglimento**

Lo scioglimento dell'associazione può essere deliberato solo dall'Assemblea nei termini e con le maggioranze previsti dalla legge.

#### **Art.21 - Rinvio**

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si rinvia alle norme di legge vigenti in materia.